

## III SETTORE AREA VIGILANZA

Ord. N° 67/2021

### IL COMANDANTE

**Vista** l'istanza a firma dell' Ing. **Antonio Maglio**, quale Direttore dei lavori di completamento riqualificazione ambientale del torrente Fenestrelle-2° stralcio, intesa ad ottenere la chiusura al traffico veicolare della "località Pietramara" per una durata di circa gg. 30, per l'esecuzione dei lavori di cui innanzi;

**Atteso** che per i suddetti motivi, la Ditta esecutrice dei lavori, occuperà parte della sede stradale lungo la predetta strada;

**Considerato** che per dare corso a tali lavori è necessario adottare provvedimenti restrittivi sulla circolazione veicolare lungo la predetta arteria stradale e fino al termine degli stessi;

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere in merito a tutela:

- della sicurezza sul luogo di lavoro;
- per la pubblica e privata incolumità ;

**Visti** gli artt. 5 c° 3, 6, 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

**Visto** l'art. 30 C° 7 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

**Visti** gli artt. 20 e 21 e 27 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

**Visti** gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamato** il Decreto Sindacale n° 03 del 26/03/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III° Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio - e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

### ORDINA

Per i motivi in premessa citati, a partire da Lunedì 27 Settembre p.v. fino al termine dei lavori lungo l'area di cantiere da realizzare sulla via Pietramara é istituito il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli, ad esclusione di quelli a servizio dei residenti e ai mezzi da cantiere in uso alla Ditta esecutrice dei lavori.

- Nell'area interessata dalle operazioni innanzi indicate, dovrà essere presente cartellonistica di cantiere prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.) e dal D.L. 04 marzo 2013.
- La Ditta esecutrice, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari in modo da non costituire pericolo e in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale.
- Nell'area interessata dalle operazioni innanzi indicate, dovrà sempre essere protetto il transito dei pedoni, predisponendo idonei passaggi alternativi con l'impiego della prevista segnaletica provvisoria di cantiere prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.) e dal D.L. 04 marzo 2013 (Linee guida sulla segnaletica cantieri stradali).
- Lungo l'area di cantiere dovrà essere tale da garantire una larghezza della "carreggiata utile" per garantire in ogni momento, il transito dei mezzi di soccorso e Forze dell'Ordine.
- Sarà vietato il deposito di materiali ed attrezzature da lavoro fuori dalle recinzioni di cantiere.
- La Ditta esecutrice, dovrà eseguire i lavori in parola, lasciando accessibili tutti gli accessi pedonali e carrabili della zona.
- La Ditta esecutrice sarà tenuta ad effettuare il ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell'intervento.

- La presente ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra indicati, in detti ambiti modifica, le norme sulla sosta e circolazione normalmente vigenti lungo le zone interessate.
- Il presente dispositivo di traffico ai sensi dell'art. 43 del D. Lvo 30/04/1992 n° 285 potrà subire variazioni, a discrezione del responsabile del settore, sia in ordine ai divieti e limitazioni imposti nello stesso, o l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto.

La Ditta appaltatrice dei lavori si renderà responsabile in caso di danneggiamento al Patrimonio Comunale e a terzi.

La Ditta appaltatrice dei lavori dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- a. La sosta dei mezzi d'opera e di cantiere è subordinata oltre alle previste verifiche in materia di sicurezza e corretto montaggio, ovvero riferite alla stabilità del suolo sul quale è previsto il posizionamento della macchina, alla preventiva verifica dello stato dei luoghi con particolare riferimento ai sottoservizi esistenti, attesa la eventuale presenza di chiusini stradali non visibili, che potrebbero compromettere la stabilità della macchina stessa.
- b. Eventuale proroga al presente provvedimento, relativa unicamente alla posticipazione del termine di scadenza, dovrà essere richiesta tramite apposita istanza, prima della scadenza del seguente provvedimento in essere.
- c. E' fatto obbligo di avvisare il Comando di Polizia Municipale nel caso di eventuali interruzioni e/o sospensioni dei lavori dovute a sopraggiunte cause di forza maggiore sia di carattere tecnico che legate ad avverse condizioni meteorologiche.
- d. E' fatto obbligo, al termine dei lavori, di avvisare il Comando di Polizia Municipale dell'avvenuta riattivazione della circolazione veicolare.
- e. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Atripalda sollevato ed indenne da ogni responsabilità.
- f. Abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termini di legge resta inteso che la presente ordinanza potrà essere sospesa o revocata, dal personale di cui sopra, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi.

E'fatto alla Ditta esecutrice, altresì, obbligo al termine dei lavori, di ripristinare:

- Le condizioni esistenti prima del cantiere;
- La segnaletica stradale preesistente;
- Eliminare qualsiasi residuo di cantiere evitando l'abbandono di rifiuti;

Il seguente provvedimento viene notificato;

- All'Ing. Antonio Maglio, Direttore dei Lavori e al Geom. Danilo De Masi, Responsabile Unico del Procedimento.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet [www.comune.atripalda.av.it](http://www.comune.atripalda.av.it).

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale" per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:

- ✓ al Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (art. 74 D.P.R. 16/12/1992, n. 495);



- ✓ al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ✓ entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del D. Lgs n° 285/92.

Dalla Residenza Municipale li 24.09.2021

